



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n° 141 del 24/07/2026

Settore: SEGRETARIO GENERALE

Ufficio proponente: SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI, DELL'UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E DELLE EMISSIONI SONORE PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI, LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, LE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E GLI ALTRI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

1.1 PREMESSO

- * che il Comune di Cinisi intende promuovere lo sviluppo turistico, commerciale e culturale del territorio, favorendo iniziative di intrattenimento musicale quale elemento di valorizzazione del tessuto economico locale;
- * che durante la stagione estiva si registra un considerevole incremento delle presenze turistiche e delle attività di intrattenimento organizzate dai pubblici esercizi;
- * che tali attività devono essere temperate con il diritto dei cittadini al riposo, alla salute, alla quiete pubblica e alla vivibilità urbana;
- * che sono pervenute segnalazioni da parte della cittadinanza relative a disturbi derivanti da emissioni sonore e schiamazzi connessi allo svolgimento di trattenimenti musicali;
- * che il Comune, nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ritiene necessario disciplinare in maniera uniforme gli orari e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali;

CONSIDERATO che occorre individuare regole uniformi che consentano lo svolgimento delle attività economiche garantendo, nel contempo, la tutela della quiete pubblica;

VISTI

- * il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
- * il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- * la Legge n. 241/1990;
- * il D.P.R. n. 227/2011;
- * il D.Lgs. n. 59/2010;
- * gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

- * il Decreto Assessore regionale Territorio ed Ambiente del 11 settembre 2007;
- * lo Statuto Comunale;

RITENUTO di disciplinare lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali sul territorio comunale;

ORDINA

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali presso:

- * pubblici esercizi;
- * attività di somministrazione;
- * circoli privati;
- * strutture turistico-ricettive;
- * stabilimenti balneari;
- * dehors;
- * aree pubbliche o private aperte al pubblico.

Restano escluse le manifestazioni disciplinate da specifiche autorizzazioni di pubblico spettacolo e gli eventi organizzati o autorizzati dal Comune.

Art. 2

Definizione

Per piccolo trattenimento musicale si intende qualsiasi attività musicale accessoria all'attività principale dell'esercizio mediante:

- * musica dal vivo;
- * DJ Set;
- * karaoke;
- * piano bar;
- * cantante;
- * animazione musicale;
- * diffusione di musica mediante impianti elettroacustici.

L'attività non deve comportare trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo.

Art. 3

Adempimenti

Lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali è subordinato agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresa la presentazione della SCIA e della documentazione di impatto acustico, ove dovute;

Art. 4

Suddivisione del territorio

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti aree.

AREA A – CENTRO URBANO

Comprende:

- * Corso Umberto I;
- * Piazza Vittorio Emanuele Orlando;
- * Piazza Venuti;
- * Via Nazionale;
- * tutte le vie ricadenti nel centro abitato.

AREA B – ZONE PERIFERICHE E BALNEARI

Comprende:

- * Magaggiari;
- * Pozzillo;
- * Fondo Orsa;
- * Zona Porto (Cinisi)
- * tutte le restanti aree esterne al centro urbano.

Art. 5

Orari

Dal 24 luglio al 30 settembre

AREA A

Tutti i giorni

19.00 -01.00

AREA B

Tutti i giorni

19:00 – 01:00

* venerdì, sabato, prefestivi e festivi

19:00 – 02:00

Art. 6

Prescrizioni

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di:

- * sicurezza;
- * ordine pubblico;
- * prevenzione incendi;
- * inquinamento acustico;
- * occupazione di suolo pubblico.

Le emissioni sonore dovranno essere contenute entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Contemporaneità degli eventi

Nel centro urbano non possono svolgersi contemporaneamente trattenimenti musicali ubicati nello stesso tratto di strada qualora ciò determini sovrapposizione delle emissioni sonore.

Qualora necessario, il SUAP, d'intesa con il Comando di Polizia Municipale, potrà predisporre un

calendario degli eventi.

Art. 8

Obblighi dei titolari

I titolari delle attività dovranno:

- * rispettare gli orari autorizzati;
- * evitare schiamazzi e comportamenti che disturbino la quiete pubblica;
- * adottare ogni misura utile a limitare la propagazione del rumore;
- * collaborare con gli organi di vigilanza.

Art. 9

Cessazione dell'intrattenimento

Allo scadere dell'orario autorizzato dovrà cessare qualsiasi forma di intrattenimento musicale. Gli impianti di amplificazione dovranno essere immediatamente disattivati.

Art. 10

Deroghe

Il Sindaco potrà autorizzare deroghe in occasione di:

- * manifestazioni istituzionali;
- * eventi patrocinati dal Comune;
- * manifestazioni culturali;
- * eventi di particolare interesse turistico;
- * festività civili e religiose.

Art. 11

Locali di pubblico spettacolo

Resta salva la disciplina dei locali regolarmente autorizzati ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., che potranno svolgere la propria attività secondo quanto previsto dal titolo autorizzativo.

Art. 12

Vigilanza

L'osservanza della presente ordinanza è demandata:

- * al Comando di Polizia Municipale;
- * alle Forze dell'Ordine;
- * agli altri organi competenti.

Art. 13

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite ai sensi:

- * dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto costituisca violazione di specifiche disposizioni di legge che prevedano una diversa sanzione;
- * della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della normativa statale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico, qualora siano accertati il superamento dei limiti di emissione sonora o altre violazioni specificamente previste;
- * della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto concerne il procedimento di accertamento, contestazione e riscossione delle sanzioni amministrative.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di reiterate violazioni, ovvero qualora le stesse comportino grave pregiudizio alla quiete pubblica, all'ordine pubblico o alla sicurezza urbana, il Comune potrà adottare, nel rispetto della normativa vigente e previa valutazione dei competenti uffici, ulteriori provvedimenti amministrativi, compresa la sospensione temporanea dell'attività di trattenimento musicale e, nei casi previsti dalla legge, la segnalazione alle Autorità competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 14

Disposizioni finali

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e regionale vigente. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha efficacia fino a revoca o modifica.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- * al Comando di Polizia Municipale;
- * al SUAP;
- * alla Stazione dei Carabinieri di Cinisi;
- * al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente;
- * alla Prefettura di Palermo.

La pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO

Cinisi, 24/07/2026

IL SINDACO
VERA ABBATE / ArubaPEC S.p.A.